



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

SOMMARIO

Patente a punti anche per gli impiantisti?

Rinnovato il Comitato camerale per la Promozione dell'imprenditoria Femminile

consultazione pubblica sulle "100 procedure da semplificare"

RC auto: dematerializzazione dei contrassegni

RAEE: sostituito l'allegato 5 al D.Lgs. n. 151 del 2005

Posa di pannelli fotovoltaici: quando occorre il permesso di costruire

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORG SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
P.zza Ellero 45
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777

SALUZZO
C.so Roma 20
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758

ALBA - BRA
C.so Bra 25 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

FOSSANO
Via S.Giuseppe 46
Tel 0172/635052 - Fax 0172/631744

Patente a punti anche per gli impiantisti?

No grazie !!

Forte contrarietà della categoria per il paventato allargamento al settore impiantistico della patente a punti per l'edilizia

Gli impiantisti di CNA manifestano la loro contrarietà all'allargamento anche al loro settore della patente a punti, originariamente pensata per l'edilizia.

Al Ministero del Lavoro hanno fatto sentire chiaramente il loro dissenso sull'introduzione di una norma che giudicano inutile e che comporterà per le imprese ulteriori costi ed adempimenti burocratici. Ma per quali motivi?

Lo strumento della cosiddetta patente a punti era stato pensato per il settore l'edilizia, suscitando notevoli dubbi nelle categorie coinvolgibili in quanto attualmente manca un sistema di qualificazione delle imprese.

Nel settore dell'impiantistica, invece, sono diverse e molteplici, forse persino troppe, le norme che regolamentano i requisiti che si devono possedere per esercitare l'attività di installatore di impianti.

Oltre infatti al DM 37/08, che definisce i requisiti generali di carattere tecnico-professionali che deve necessariamente avere l'imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico di una impresa se la stessa vuole essere abilitata ad operare nel settore, si è aggiunto il D.lgs 28/2011, recentemen-

te modificato dalla L. 90/2013, che prevede uno specifico sistema di qualificazione per chi vuole installare impianti alimentati ad energie rinnovabili.

Non dimentichiamo poi il DPR 43-/2012 che determina le modalità di certificazione di persone ed imprese che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore ed antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

A questi provvedimenti si somma poi l'art. 287 del Dlgs 152/06 che stabilisce l'obbligo di un patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW, che viene rilasciato dalla Regione al termine di un corso con superamento di un esame.

"C'è inoltre da considerare – affermano i tecnici degli impiantisti CNA - anche il differente inquadramento contrattuale dei due settori, dato che nell'impiantistica vige il CCNL della meccanica, che determina ulteriori diversità in ordine ad enti bilaterali, retribuzione e classificazione dei lavoratori".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già avuto modo di esprimersi in merito chiarendo, ad esempio, che l'obbligo di iscrizione

alle Casse Edili sussiste solo per “le imprese inquadrare o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con l’esclusione pertanto delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nella realtà di cantiere” e che ciò “necessariamente comporta per le imprese che applicano il CCNL metalmeccanico l’esonero dell’iscrizione alle Casse Edili in considerazione della non riconducibilità dell’attività svolta dall’impresa tra quelle rientranti nello specifico settore dell’edilizia”.

Addirittura nella stessa risposta il Ministero afferma chiaramente che “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore, non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili, che presumibilmente risultano connessi all’attività prevalente, ma che risultano meramente accessori”.

A queste prese di posizione ufficiali va aggiunta la circolare del Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011 che al capitolo su “La qualificazione professionale delle imprese” recita esplicitamente: “Una previsione più incisiva è, invece, quella dell’art. 27, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81-/2008, relativa al settore delle imprese edili, cioè quelle inquadrare come tali ai fini previdenziali che introduce uno strumento idoneo (la patente a punti) a consentire la continua verifica dell’idoneità delle imprese...”

Nelle sue circolari e risposte ad interpellati il Ministero ha sempre fatto riferimento all’inquadramento previdenziale delle imprese.

Appare di conseguenza improprio che, nel determinare i settori cui applicare la patente a punti, si smetta di considerare il principio dell’inquadramento previdenziale per seguire quello della classificazione INAIL.

Tra l’altro, se proprio si vuol fare riferimento all’INAIL, non si può non considerare la notevole differenza dei dati infortunistici tra il settore edile e quello impiantistico che dimostra la differenza che esiste tra i due settori dal punto di vista della

sicurezza.

I dati INAIL infatti confermano che i rapporti di gravità, il tipo di conseguenza e gli indici di frequenza di infortunio nelle imprese impiantistiche sono notevolmente più bassi rispetto all’edilizia.

Il tasso INAIL che infatti pagano le imprese edili è pari a 130, mentre quello degli impiantisti è di 70, praticamente la metà.

Vi è poi un problema di metodo che dovrebbe consigliare al legislatore di evitare indebite confusioni tra i due settori.

Il Testo Unico sulla sicurezza, da cui discende la patente a punti, parla chiaramente di uno strumento che deve consentire la continua verifica, in rapporto alla sicurezza, della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento solo all’edilizia.

Addirittura l’art. 88 esclude le attività impiantistiche dal campo di applicazione delle misure per la tutela della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e nell’Allegato X del Testo Unico non vi è traccia di attività riconducibili al settore impiantistico, per cui se si arrivasse ad allargare anche all’impiantistica l’applicazione della patente a punti si configurerebbe un palese eccesso di delega della norma che non mancheremo di far rilevare in tutte le sedi che riterremo opportune.

Rinnovato il Comitato camerale per la Promozione dell’imprenditoria Femminile

E’ stato rinnovato il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Cuneo per il triennio 2014/2016 (quinto mandato) confermando la Sig.ra Aurelia della Torre alla sua Presidenza.

Per CNA Cuneo la rappresentanza è stata affidata a Eliana Faccenda e Fiorangela Cordero.

Insieme con te per accompagnarti nel futuro



Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da semplice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia controgaranzia locali, nazionali e comunitari.

1.900 imprenditori incontrati nel 2012
2.500 richieste di credito accompagnate
2.200 progetti imprenditoriali assistiti
250 nuove imprese sostenute

Il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile nasce nel 1999 in seno alla CCIAA di Cuneo ed è costituito dalle rappresentanti delle maggiori organizzazioni e associazioni del territorio che operano in sinergia con lo scopo di sviluppare iniziative e avanzare proposte alla Giunta camerale su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile, al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità, costruendo così un rapporto più forte tra l'imprenditoria femminile cuneese dei vari settori e la Camera di commercio.



CNA Cuneo augura al Comitato camerale un proficuo lavoro per il mandato appena iniziato.

Semplificazioni per le imprese - Al via la consultazione pubblica sulle "100 procedure da semplificare"

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Presidente di Unioncamere hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 16 ottobre 2013, la campagna istituzionale rivolta alle oltre 4 milioni di imprese iscritte nel sistema delle Camere di Commercio, la guida su novità del "Decreto del Fare" e la consultazione pubblica sulle "100 procedure più complicate da semplificare".

Partecipare alla consultazione è semplice: basta compilare il questionario online disponibile sul sito della Funzione Pubblica.

Si potrà indicare la complicazione e fare una proposta per semplificarla. Attraverso questa consultazione, realizzata in collaborazione con l'ANCI, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'UPI, vengono raccolte indicazioni sulle procedure più complicate e le proposte di intervento che nascono dai problemi vissuti nell'esperienza quo-

tidiana dei cittadini e delle imprese.

La consultazione resterà aperta fino al 15 dicembre 2013. Al termine, saranno pubblicate le graduatorie delle complicazioni più segnalate e un rapporto di sintesi sui risultati, sull'esempio della 'top ten' realizzata a livello europeo.

Per saperne di più clicca sul link

<http://snurl.com/281gpfb>

Per accedere alla consultazione clicca sul link

<http://www.magellanopa.it/semplificare/default.asp>

Riforma RC auto - Al via la dematerializzazione dei contrassegni cartacei

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013, il Decreto 9 agosto 2013, n. 110, recante il regolamento che definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.

Il processo di dematerializzazione si concluderà entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo di cui all'articolo 127 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative R.C. auto dei veicoli a motore.

Posa di pannelli fotovoltaici: quando occorre il permesso di costruire

Se i pannelli fotovoltaici possiedono oggettivamente anche la funzione tipica di una tettoia, per realizzarli occorre il permesso di costruire, ex D.P.R. n. 380/2001, e non è quindi sufficiente la presentazione di una semplice SCIA.

Lo ricorda il TAR Piemonte nella Sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139.

Nel caso di specie, la struttura che si intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una superficie coperta che risulta assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri utilizzi.

Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni.

In questo caso, le strutture non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente ma vengono realizzate ex novo e posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Se il ricorrente avesse posato i pannelli sul piano di calpestio del cortile, la valutazione poteva essere diversa. Ma l'intenzione era quella di sfruttare anche lo spazio sottostante, tentando di "fare passare" come realizzazione di un impianto tecnologico quello che era a tutti gli effetti un nuovo intervento edilizio (una tettoia).

RAEE: sostituito l'allegato 5 al D.Lgs. n. 151 del 2005

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013, il decreto 21 febbraio 2013, con il quale è stato sostituito l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti».

Tale decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 151/2005, nel quale si prevede che il Ministero dell'Ambiente, sentiti i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, provveda in merito al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie.

Il decreto dà attuazione a 13 decisioni della Commissione Europea che hanno nel tempo stabilito direttive tecniche, in applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



OGGI RISPARMIA DI PIU'!

CNA Servizi Più
I nostri **vantaggi** e **sconti** esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Registro su
www.serviziplus.cna.it

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.